



Citta' di Castellammare di Stabia
Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE N°: 46/2021

N. Protocollo:8318/2021 del 08/02/2021

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.Lgs.267/00

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale *"(omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

VISTO l'art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021 e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (OMISSIS)”*;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 1 del 5 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale”*, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *“con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi”*;

PRESO ATTO

- che, con decreto cautelare della sez. V n. 142 del 20 gennaio 2021, il TAR Campania-Napoli, con riferimento alle disposizioni della sopra citata ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021, in particolare concernenti le attività della scuola secondaria di primo grado, ha disposto che *“non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che*

incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici”;

- che, con decreto cautelare della sez. V n. 152 del 22 gennaio 2021, il TAR Campania-Napoli, con riferimento alle disposizioni della ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio, sopra citata, in particolare concernenti le attività della *scuola secondaria di secondo grado*, ha impartito ordine alla Regione Campania *“di conformarsi a quanto prescritto nel citato D.P.C.M. per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti, e, dunque, per un verso finalizzati a definire la concreta percentuale di studenti ammessi alla didattica in presenza, con emanazione di eventuali atti di indirizzo generali ovvero demandandone l’attuazione ai dirigenti scolastici, e, per altro verso, a individuare, ove necessario, le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza, con riferimento perspicuo, ma non unico, al servizio di trasporto pubblico, alla luce e sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici competenti, fermo il rispetto delle ulteriori misure di contenimento e precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività (rispetto delle distanze interpersonali, obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.)”* ed ha individuato *“ai fini sopra indicati, il termine, ritenuto congruo tenuto conto delle attività richieste - ma anche in ragione dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa - dell’1 febbraio 2021, peraltro come auspicato nella stessa citata nota dell’Unità di crisi, quale termine massimo per la completa conformazione alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021, e dunque quale “deadline” per il rientro in presenza della percentuale minima/massima degli studenti delle scuole secondarie superiori, previa emanazione degli atti sopra indicati, ove reputati necessari, salva la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali lo consentissero, il rientro in presenza del contingente di studenti individuato”;*

RICHIAMATA, ancora, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 3 del 22 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale”* con la quale è stata disposta *“Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti (omissis)”* la ripresa della didattica in presenza dal 25 gennaio 2021 per le scuole secondarie di primo grado e dal 1° febbraio 2021 per le scuole secondarie di secondo grado;

RICHIAMATA, infine, l’ordinanza sindacale n. 32 del 29 gennaio 2021;

CONSIDERATO l’allarmante evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio regionale e, in particolare, comunale;

CONSIDERATO che dalla data di ripresa delle attività scolastiche in presenza si è rilevato che circa il 20% dei positivi è in età scolastica;

TENUTO CONTO che è stato insediato un tavolo permanente con i dirigenti scolastici delle scuole per l’infanzia, primaria e nido;

PRESO ATTO che in data odierna il tavolo è stato aggiornato e i dirigenti scolastici hanno evidenziato un forte calo della presenza in classe degli alunni oltre che una crescita esponenziale dei casi positivi tra alunni e personale scolastico, crescita che ha comportato, in alcuni casi, la quarantena di intere classi con una riduzione del numero dei docenti per la didattica in presenza;

CONSIDERATO che, nel rilevato contesto di aumento dei contagi, la ripresa delle attività scolastiche in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, possa costituire grave rischio di accrescimento degli stessi;

SENTITI i rappresentanti territoriali dell'ASCOM;

TENUTO CONTO che è necessario prevenire il sovraffollamento degli Ospedali con l'aumento dei ricoveri Covid in Città;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale *"[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante *"Interventi d'urgenza"*, dispone *"[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza **COVID-19**, per il periodo intercorrente **da martedì 9 febbraio 2021 e fino a domenica 21 febbraio 2021:**

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado;
 - la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria;
 - restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - la chiusura degli asili nido comunali;
 - la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, la cui apertura è consentita fino alle ore 21.00, delle edicole, la cui apertura è consentita fino alle 18:00, delle farmacie e delle parafarmacie, che continueranno ad osservare il loro orario consueto;
 - le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 e fino alle ore 18.00. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande;
 - la chiusura alle ore 18:00 degli esercizi aperti al pubblico in modalità *self-service* (distributori di bevande *et similia*);
 - la chiusura alle ore 18.00 dei tabacchi, per i quali possono restare in funzione i distributori automatici posti all'esterno degli stessi;
 - l'accesso alla Villa Comunale e agli arenili nei giorni 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 febbraio 2021 è consentito dalle ore 6:30 alle ore 18:00, sempre nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Nei giorni 13, 14, 15, 16, 20 e 21 febbraio 2021 l'accesso alla Villa Comunale e agli arenili è consentito soltanto dalle ore 6:30 alle ore 8:30 per svolgere attività sportiva individuale;

- agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura, e a tutti gli uffici pubblici e privati, di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione degli avventori idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio e prevedere misure di ingresso contingentate o su prenotazione assicurando che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- che, su tutto il territorio comunale, sia fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n.18/2020 (cd. "d.p.i. delle vie respiratorie") nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti affetti da forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,5 metri;
- la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, si fa obbligo di inibire l'accesso all'attività, con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data **da martedì 9 febbraio 2021 e fino a domenica 21 febbraio 2021**;
- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città;
- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
- che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del servizio SUAP, al dirigente della Polizia Locale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Citta' di Castellammare di Stabia, 08/02/2021

IL SINDACO

Ing. GAETANO CIMMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)